

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 3430/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 3431/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- \* Regolamento (CEE) n. 3432/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla cisteina, cistina e loro derivati della sottovoce 29.31 ex B della tariffa doganale comune e alle bambole di ogni specie della voce 97.02 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio ..... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 3433/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 4109/86 che fissa, per la campagna 1987, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca ..... 6
- \* Regolamento (CEE) n. 3434/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2973/79 e (CEE) n. 2377/80 relativamente a taluni regimi di importazione e di esportazione delle carni bovine .... 7
- \* Regolamento (CEE) n. 3435/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che modifica le possibilità di importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan ..... 9
- \* Regolamento (CEE) n. 3436/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2529/87 recante modalità particolari d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali per la campagna 1987/1988 ..... 13
- Regolamento (CEE) n. 3437/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3411/87 che modifica il regolamento (CEE) n. 2941/87 e che porta a 600 000 t la gara permanente per l'esportazione d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ..... 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 3438/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	17
Regolamento (CEE) n. 3439/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	18
Regolamento (CEE) n. 3440/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87 .....	20
Regolamento (CEE) n. 3441/87 della Commissione, del 17 novembre 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	21

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Commissione

87/545/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 4 novembre 1987, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole in Irlanda, conformemente alla direttiva 72/159/CEE del Consiglio .....** 23

87/546/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 4 novembre 1987, relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Francia, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio .....** 25

87/547/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 4 novembre 1987, recante approvazione del programma di interventi concernente il miglioramento dell'agricoltura nella provincia autonoma di Bolzano elaborato in conformità al regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio .....** 26

87/548/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 6 novembre 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti di Malta autorizzati ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità .....** 28

### Rettifiche

- \* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1865/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorat, Rioja e Valdepeñas, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1987/1988) (GU n. L 176 dell'1. 7. 1987) .....** 30
- \* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1975/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per il raccolto 1987, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento e le zone di produzione e che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/86 (GU n. L 184 del 3. 7. 1987) .....** 30

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3430/87 DELLA COMMISSIONE**

del 17 novembre 1987

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 novembre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0,92	189,69
10.01 B II	Frumento duro	51,48	250,02 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	36,96	159,76 <sup>(2)</sup>
10.03	Orzo	24,71	182,48
10.04	Avena	87,99	127,64
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,24	166,80 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	24,71	113,06
10.07 B	Miglio	24,71	119,10 <sup>(4)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	25,08	174,59 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	24,71	49,04 <sup>(7)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	15,17	279,45
11.01 B	Farine di segala	65,63	236,71
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	93,13	400,87
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	15,42	300,84

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3431/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 novembre 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3432/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla cisteina, cistina e loro derivati della sottovoce 29.31 ex B della tariffa doganale comune e alle bambole di ogni specie della voce 97.02 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3924/86, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5% delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1984;

considerando che per la cisteina, cistina e loro derivati della sottovoce 29.31 ex B della tariffa doganale comune e le bambole di ogni specie della voce 97.02 della tariffa doganale comune la base di riferimento è fissata rispettivamente a 1 171 000 e 9 680 000 ECU; che, in data 10 novembre 1987, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo

scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 21 novembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.31 ex B (Codice Nimexe 29.31-60) (n. d'ordine 30.0875)	Cisteina, cistina e loro derivati
97.02 (Codice Nimexe 97.02-tutti i numeri) (n. d'ordine 30.5153)	Bambole di ogni specie

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

Per la Commissione  
COCKFIELD  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3433/87 DELLA COMMISSIONE**

del 17 novembre 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 4109/86 che fissa, per la campagna 1987, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 4109/86 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che la Spagna ha introdotto una domanda per aumentare di 5 750 t il contingente di naselli congelati per la campagna 1987; che è dunque opportuno di adattare il livello del contingente in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dati relativi ai naselli congelati della sottovoce 03.01 B I t) 2 della tariffa doganale comune, di cui alla parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 4109/86, sono sostituiti dai dati seguenti:

Contingente annuo	ripartizione trimestrale			
	1	2	3	4
• 22 750	4 250	4 250	4 250	10 000 •

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.<sup>(2)</sup> GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1986, pag. 28.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 3434/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2973/79 e (CEE) n. 2377/80 relativamente a taluni regimi di importazione e di esportazione delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità d'applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3582/81<sup>(5)</sup>, nonché il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/87<sup>(7)</sup>, stabiliscono le modalità di applicazione del contingente di esportazione verso gli Stati Uniti e di importazione dagli Stati Uniti e dal Canada per talune carni bovine; che dall'esperienza emerge l'opportunità di modificare tali modalità, prevedendo una suddivisione in trimestri, con la possibilità di riportare al trimestre successivo il quantitativo non utilizzato nel trimestre precedente; che per quanto riguarda inoltre il regime di importazione, dall'esperienza acquisita è emersa la necessità di aumentare l'importo della cauzione e di precisare quali operatori possono presentare domanda di titolo di importazione per poter beneficiare del suddetto regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il quantitativo disponibile per trimestre ammonta a 1 250 t, maggiorate per gli ultimi tre trimestri del

quantitativo residuo del trimestre precedente previsto dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80. »

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. La cauzione relativa ai titoli di importazione che comportano fissazione anticipata del prelievo e ai titoli di importazione di cui all'articolo 12 è pari a 10 ECU/100 kg peso netto. »

2) All'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

« a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente come minimo a 5 t di carne, in peso del prodotto, e al massimo al quantitativo disponibile per il regime considerato per il trimestre di presentazione delle domande di titolo; ».

3) All'articolo 12, paragrafo 1 è inserita la seguente lettera d):

« d) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, esercita da almeno 12 mesi un'attività attinente agli scambi di carni bovine tra gli Stati membri o con i paesi terzi, debitamente iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro; ».

4) All'articolo 12 è inserito il seguente paragrafo 3:

« 3. Il quantitativo disponibile per trimestre nell'ambito del regime di cui al paragrafo 1 è pari ad un quarto del quantitativo totale, maggiorato, per quanto riguarda gli ultimi tre trimestri, del quantitativo residuo del trimestre precedente di cui all'articolo 15, paragrafo 6, lettera d). »

5) All'articolo 15, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« b) le domande di cui all'articolo 13 possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ogni mese; ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.<sup>(5)</sup> GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 14.<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(7)</sup> GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 13.

- 6) All'articolo 15, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera d):
- d) le domande di cui all'articolo 12 possono essere presentate esclusivamente nel corso dei primi dieci giorni di ogni trimestre ; ».
- 7) All'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), i termini « ai sensi degli articoli da 9 a 11 » sono sostituiti dai termini « ai sensi degli articoli da 9 a 12 ».
- 8) All'articolo 15, paragrafo 4, al testo della lettera e) è aggiunta la frase seguente : « Questa comunicazione comprende la lista dei richiedenti come pure i paesi d'origine indicati. »
- 9) All'articolo 15, paragrafo 5, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo :
- b) titoli di cui all'articolo 13 : il ventunesimo giorno di ogni mese ; ».
- 10) All'articolo 15, paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera d):
- d) titolo di cui all'articolo 12 : il ventunesimo giorno di ciascun trimestre ».
- 11) All'articolo 15, paragrafo 6, al testo della lettera c) è aggiunta la seguente frase :
- Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce il quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del trimestre successivo. »
- 12) All'articolo 15, paragrafo 6, lettera d), il testo dell'ultimo frase è sostituito dal seguente testo :
- Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce il quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del trimestre successivo. »

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3435/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 novembre 1987**  
**che modifica le possibilità di importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4134/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1438/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che, per taluni prodotti tessili originari di Taiwan, un regime all'importazione è stato instaurato per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991 con il regolamento (CEE) n. 4134/86, e che questo regime di importazione è stato modificato con il regolamento (CEE) n. 1438/87 del Consiglio;

considerando che, alla luce del fabbisogno del mercato comunitario, si rivela necessario aumentare taluni contingenti fissati dal regolamento (CEE) n. 1438/87;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 4134/86 è modificato esclusivamente per l'anno 1987 in conformità dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 29. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

## ALLEGATO

## • ALLEGATO II

Categoria	Numero della tariffa doganale comune (1987)	Codice Nimexe (1987)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi annuali 1987
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Taiwan	BNL	tonnellate	80
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	Taiwan	BNL	tonnellate	50
4	60.04 B I II a) b) c) IV a) 4 b) 1 aa) dd) 2 ee) c) 4 d) 1 aa) dd) ex 2 dd)  60.05 A II b) 4 mm) 11 22 33 44	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 39, 41, 50, 58, 69, 71, 79, 88                60.05-86, 87, 88, 89	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	Taiwan	BNL	tonnellate	40 (1)
5	60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)  ijij) 11	60.05-01, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 80	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	Taiwan	BNL	1 000 pezzi	35

(1) Il limite quantitativo indicato copre soltanto i prodotti con codice Nimexe 60.05-86, 87, 88, 89.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55  61.02 B II e) 7 bb) cc) ee)	60.05-22, 23, 24, 25  61.02-78, 82, 85	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sinte- tiche o artificiali, per donna e per ragazza	Taiwan	BNL	1 000 pezzi	50
8	61.03 A I II IV	61.03-11, 15, 18	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Taiwan	BNL	1 000 pezzi	20
21	61.01 B IV  61.02 B II d)	61.01-29, 31, 32  61.02-25, 26, 28	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Taiwan	BNL	1 000 pezzi	20
22	56.05 A	56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Taiwan	BNL	tonnellate	80
23	56.05 B	56.05-51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91, 95, 99	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Taiwan	BNL	tonnellate	150
28	60.05 A II b) 4 ee)	60.05-60, 63, 65	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short, (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone o di fibre sinte- tiche o artificiali	Taiwan	BNL	1 000 pezzi	20
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	51.04-06  62.03-51, 59	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza ; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili	Taiwan	BNL	tonnellate	10
35	51.04 A II IV	51.04-05, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 41, 48	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Taiwan	BNL	tonnellate	25
67	60.05 A II b) 5 bb) B 60.06 B III	60.05-92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 60.06-96, 98	Accessori di abbigliamento diversi da quelli per bambini piccoli (« bébés ») a maglia ; biancheria di qualsiasi tipo a maglia ; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manu- fatti per l'arredamento, a maglia ; coperte a maglia ; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	Taiwan	BNL	tonnellata	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
68	60.03 A 60.04 A I II a) b) c) III a) b) c) d) 60.05 A II b) 1 5 aa) 61.02 A I a) b) 61.04 A 61.11 A	60.03-01, 03, 05, 09 60.04-02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 60.05-06, 07, 08, 09, 91 61.02-01, 03 61.04-01, 09 61.11-10	Indumenti per bambini piccoli (* bébés *) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli diversi da quelli a maglia della categoria 88	Taiwan	BNL	tonnellate	20
77	61.01 B V f) 1 61.02 B II e) 8 aa)	61.01-82 61.02-86	Tutte e insieme da sci, esclusi quelli a maglia	Taiwan	D BNL	tonnellate	49 7

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3436/87 DELLA COMMISSIONE**

del 17 novembre 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2529/87 recante modalità particolari d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali per la campagna 1987/1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2529/87 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 7,

1) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, in ordine ai cereali da semente, il prelievo di corresponsabilità non viene riscosso limitatamente al quantitativo che sarà oggetto di una certificazione a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio<sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. ».

considerando che il regolamento (CEE) n. 2529/87 della Commissione<sup>(3)</sup> autorizza la Francia e l'Italia a riscuotere, a decorrere dal 1° settembre, il prelievo di corresponsabilità nella fase di immissione sul mercato; che una delle conseguenze del nuovo regime è l'aver subordinato completamente al regime del prelievo di corresponsabilità i cereali da semente, mentre la fase di riscossione prevista nell'ambito del regime precedente si traduceva nell'esenzione de facto di tali cereali dal regime del prelievo;

2) All'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma è aggiunto il seguente trattino:

« — l'esportazione di sementi certificate e di sementi di base nei paesi terzi o in Portogallo ».

considerando che la produzione di sementi di cereali avviene nell'ambito di contratti stipulati prima della semina, vale a dire per la campagna 1987/1988 prima del 1° settembre, data di applicazione del nuovo regime; che per non ostacolare l'esecuzione dei suddetti contratti è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2529/87 per mantenere, limitatamente alle sementi di cereali, il regime di corresponsabilità applicabile anteriormente al 1° settembre;

3) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I cereali importati in uno degli Stati membri di cui all'articolo 1 in provenienza dagli altri Stati membri, salvo il Portogallo per la durata della prima tappa, si considerano come immessi sul mercato all'atto della loro immissione in consumo, salvo che si tratti di sementi certificate e di sementi di base. »

considerando inoltre che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2529/87 stabilisce il termine per il pagamento del prelievo di corresponsabilità; che tale termine si calcola a partire dal momento dell'immissione sul mercato; che per tener conto delle difficoltà connesse con la fissazione della data di immissione sul mercato in certi casi, in particolare quando non esistono contratti di vendita scritti, è opportuno prevedere che il termine sia calcolato a partire dal momento della consegna o della spedizione dei prodotti;

4) All'articolo 3, paragrafo 2, il testo della frase in limine è sostituita dal seguente testo:

« All'atto della spedizione di cereali diversi dalle sementi certificate e di sementi di base da uno degli Stati membri di cui all'articolo 1 verso un altro Stato membro e all'atto della successiva rispedizione, il documento che giustifica il carattere comunitario dei cereali reca una delle seguenti diciture, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale che ha rilasciato il documento »

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

5) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il prelievo è riscosso dall'acquirente, dall'impresa di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 dai destinatari. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 2, secondo comma, secondo e terzo trattino, il prelievo è versato dal produttore e nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, dall'esportatore. »

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 240 del 22. 8. 1987, pag. 13.

6) All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

« Il termine previsto al secondo comma si calcola a decorrere dalla data di consegna o di spedizione in tutti i casi in cui non sia possibile stabilire la data dell'effettiva immissione sul mercato. »

7) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :

« 2. Le scorte di cui al paragrafo 1 diverse dalle sementi certificate e di sementi di base si considerano

come immesse sul mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2. I loro detentori sono tenuti a versare il prelievo di corresponsabilità alle condizioni previste dall'articolo 4. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987, salvo l'articolo 1, punto 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3437/87 DELLA COMMISSIONE**

del 17 novembre 1987

**che rettifica il regolamento (CEE) n. 3411/87 che modifica il regolamento (CEE) n. 2941/87 e che porta a 600 000 t la gara permanente per l'esportazione d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 <sup>(4)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 3411/87 <sup>(5)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2941/87 <sup>(6)</sup>, portando a 600 000 t la gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che da una verifica è risultato che i quantitativi che figurano in allegato non corrispondono alle

misure presentate al parere del comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2941/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 18 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 324 del 14. 11. 1987, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 61.

## ALLEGATO

## « ALLEGATO I

*(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	129 518
Niedersachsen / Bremen	122 827
Nordrhein-Westfalen	279 451
Hessen	3 288
Rheinland-Pfalz	34 996
Baden-Württemberg	12 612
Saarland	5 519
Bayern	11 606

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3438/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 novembre 1987**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2636/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3429/87<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2636/87, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 60,498 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 17. 11. 1987, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3439/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 novembre 1987**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello**  
**zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3375/87 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3375/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3375/87 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	I. Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	44,99	
	(b) altri	43,47	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4499
B. Zuccheri greggi:			
II. altri:			
a) zuccheri canditi	41,39 <sup>(1)</sup>		
b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4499	
c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,31 <sup>(1)</sup>		
d) altri zuccheri greggi	<sup>(2)</sup>		

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3440/87 DELLA COMMISSIONE****del 17 novembre 1987****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87.**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup> si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventinovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ventinovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1092/87, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 45,507 ECU per 100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3441/87 DELLA COMMISSIONE**

del 17 novembre 1987

**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3404/87 della Commissione <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3404/87 è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 31.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		11	12	1	2	3	4	5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	0	- 6,00	- 6,00
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	- 6,00	- 6,00
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).



## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1987

relativa all'ammodernamento delle aziende agricole in Irlanda, conformemente alla direttiva 72/159/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/545/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 9 giugno 1987 il governo irlandese ha trasmesso, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, un memorandum nel quale sono precisate, da un lato, le disposizioni successivamente emanate nel 1983, 1984 e 1985 relative agli aiuti agli investimenti concessi nel quadro di un piano di sviluppo e, dall'altro, gli effetti prodotti da dette disposizioni sui piani di sviluppo non ancora ultimati alla data del 10 febbraio 1983;

considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni notificate con la suddetta direttiva e tenuto conto degli obiettivi della stessa e della necessaria coerenza tra le varie misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le disposizioni entrate in vigore il 10 febbraio 1983, con le quali sono stati sospesi gli aiuti agli investimenti relativi agli edifici e ai beni immobili e soppressi quelli relativi alle attrezzature mobili, sono state

adottate, in considerazione della grave situazione di bilancio irlandese;

considerando che le disposizioni entrate in vigore il 3 gennaio 1984, con le quali sono stati ripristinati gli aiuti agli investimenti per talune categorie di edifici e di beni immobili, sono state adottate per concentrare le disponibilità di bilancio sugli investimenti produttivi essenziali per il successo dei piani di sviluppo;

considerando che gli impegni finanziari del governo irlandese sono stati rispettati per tutti gli aiuti approvati prima del 10 febbraio 1983 e che, d'altra parte, per gli aiuti chiesti prima di tale data per investimenti relativi ad edifici e beni immobili ed effettuati anteriormente al 3 gennaio 1984 è pure stato concesso un finanziamento dal governo irlandese;

considerando che il governo irlandese ha appurato che solo una minima parte dei piani di sviluppo non ancora ultimati alla data del 10 febbraio 1983 è stata gravemente condizionata dalle disposizioni del 1983 e del 1984, e che, d'altra parte, il raggiungimento degli obiettivi di numerosi piani di sviluppo interrotti sarebbe stato impossibile in considerazione dall'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie volte a ridurre la produzione lattiera;

considerando che l'organismo incaricato di partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo e all'approvazione degli stessi non ha interrotto le proprie attività;

considerando che il comitato del FEOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie;

<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Le disposizioni successivamente adottate nel 1983, 1984 e 1985 relative agli aiuti agli investimenti necessari per la realizzazione dei piani di sviluppo ai sensi della direttiva 72/159/CEE continuano a soddisfare le condizioni richieste per la partecipazione della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 di tale direttiva.

*Articolo 2*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 4 novembre 1987

**relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Francia,  
conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(87/546/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25,

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo francese ha notificato alla Commissione la circolare n. 5028 del 23 dicembre 1986, riguardante le indennità compensative per il periodo invernale 1986/1987, e il decreto ministeriale del 22 dicembre 1986, che fissa gli aiuti concessi a determinate categorie di imprenditori agricoli delle zone montane o altrimenti svantaggiate;

considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione decide, tenendo conto della comunicazione sopra citata, se le disposizioni adottate in Francia per l'applicazione del titolo III del suddetto regolamento rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che le predette disposizioni rispondono tuttora alle condizioni e agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Tenuto conto della circolare n. 5028 del 23 dicembre 1986, riguardante le indennità compensative per il periodo invernale 1986/1987, e del decreto ministeriale del 22 dicembre 1986, che fissa gli aiuti concessi a determinate categorie di imprenditori agricoli delle zone montane o altrimenti svantaggiate, le disposizioni adottate in Francia per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 di detto regolamento.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria delle presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 4 novembre 1987

**recante approvazione del programma di interventi concernente il miglioramento dell'agricoltura nella provincia autonoma di Bolzano elaborato in conformità al regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(87/547/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale (<sup>1</sup>),

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del suddetto regolamento, il governo italiano ha trasmesso alla Commissione in data 24 dicembre 1986 il programma di interventi elaborato dalla provincia autonoma di Bolzano;

considerando che, su richiesta della Commissione, sono state fornite in data 9 giugno 1987 alcune integrazioni e modifiche allo stesso programma;

considerando che il programma sopraccitato rispetta gli obiettivi dell'azione comune descritti all'articolo 2 del suddetto regolamento;

considerando che il programma medesimo contiene gli elementi richiesti all'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento;

considerando che gli importi di spesa previsti nel programma rientrano nei limiti previsti all'articolo 7, paragrafo 2 del suddetto regolamento ed inoltre rispettano le quote di ripartizione assegnate alla provincia autonoma di Bolzano dallo stato italiano;

considerando che gli interventi previsti nel programma sono descritti in dettaglio limitatamente al periodo dei primi due anni di applicazione e che pertanto, per quanto riguarda gli anni successivi, dovranno essere forniti ulteriori elementi di valutazione;

considerando che a norma dell'articolo 8 del suddetto regolamento, la Commissione deve fissare le modalità di comunicazione delle informazioni sullo svolgimento dell'azione;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma di interventi concernente il miglioramento dell'agricoltura elaborato dalla provincia autonoma di Bolzano e trasmesso dal governo Italiano in data 24 novembre 1986 e successivamente integrato e modificato in data 9 giugno 1987 è approvato in conformità al regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio.

*Articolo 2*

Il governo italiano trasmetterà alla Commissione, entro lo scadere dei primi due anni di applicazione del programma, un addendum allo stesso contenente gli ulteriori elementi di valutazione concernenti gli interventi previsti per gli anni successivi.

*Articolo 3*

Il governo italiano comunicherà altresì alla Commissione le informazioni sullo svolgimento dell'azione di sviluppo svolta nella provincia autonoma di Bolzano tramite una relazione biennale riassuntiva delle azioni svolte, delle azioni in corso e di quelle previste corredata dalla tabella riportata in allegato.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 5.

## ALLEGATO

Rapporto informativo sullo svolgimento dell'azione di sviluppo ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1401/86

REGIONE ..... BIENNIO .....

Codice	Tipo di intervento	Importo totale delle azioni previste nel programma	Importo totale delle azioni effettuate	Importo totale delle azioni in corso	Contributi a carico del FEOG		Note
					richiesti	da richiedere	
1	2	3	4	5	6	7	
a	Miglioramento delle infrastrutture rurali						
b	Miglioramento forestale						
c	Ricomposizione fondiaria						
d	Lotta contro l'erosione						
e	Miglioramento di superfici agricole						
f	Miglioramento o creazione di infrastrutture per l'agriturismo						

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1987

relativa all'elenco degli stabilimenti di Malta autorizzati ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità

(87/548/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali e particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, nel corso di una prima ispezione a Malta, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento; che la decisione 85/222/CEE della Commissione<sup>(5)</sup> ha fatto divieto agli Stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti di Malta, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di non interrompere per un periodo di sette mesi le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità maltesi;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(6)</sup>, è risultato che il livello igienico di due stabilimenti è nel frattempo migliorato e può essere quindi giudicato soddisfacente;

considerando che dalla stessa ispezione è risultato che lo stabilimento per carne suina visitato risponde ai requisiti dell'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE e può quindi essere autorizzato ad eseguire l'esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche suine;

considerando che tali stabilimenti possono pertanto essere iscritti in un elenco di stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità; che occorre pertanto abrogare la decisione 85/222/CEE;

considerando che l'importazione di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti figuranti in allegato resta sottoposta alle altre disposizioni adottate nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi e la spedizione verso altri Stati membri, quali le carni che contengono i residui di alcune sostanze, sono soggette a una normativa comunitaria armonizzata, non ancora interamente in vigore;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli stabilimenti di Malta che figurano in allegato sono autorizzati ai fini dell'importazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.
2. Le importazioni in provenienza da stabilimenti figuranti in allegato restano soggette alle altre disposizioni comunitarie adottate nel campo veterinario.

*Articolo 2*

Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato.

*Articolo 3*

La decisione 85/222/CEE è abrogata.

*Articolo 4*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 103 del 13. 4. 1985, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO***ELENCO DEGLI STABILIMENTI**

Numero d'autorizzazione	Stabilimenti/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
M 001	Civil Abattoir, Marsa	×			×		×		T
M 004	Mediterranean Meat Company Ltd, Halfar		×		×		×		

- (\*) M = Macello  
 LS = Laboratorio di sezionamento  
 DF = Deposito frigorifero  
 B = Carne bovina  
 O/C = Carne ovina/caprina  
 S = Carne suina  
 SP = Carne dei solipedi  
 NP = Note particolari  
 T = Lo stabilimento con menzione « T » è autorizzato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1865/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorat, Rioja e Valdepeñas, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1987/1988)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 1° luglio 1987)*

Pagina 15:

— Il testo del terzo considerando è sostituito dal testo seguente:

« considerando che l'ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla presentazione di un documento di accompagnamento vitivinicolo V.A. stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione <sup>(3)</sup>; ».

— La nota 3 a piè di pagina è la seguente:

« <sup>(3)</sup> GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. »

— La nota 4 a piè di pagina è soppressa.

Pagina 17, articolo 1:

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. L'ammissione di tali vini al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un documento di accompagnamento vitivinicolo V.A. stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 1153/75. »

Pagine 19 e 20:

L'allegato è soppresso.

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1975/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per il raccolto 1987, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento e le zone di produzione e che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/86**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 184 del 3 luglio 1987)*

A pagina 52, allegato IV, il numero d'ordine 16 va letto come segue:

• 16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	} }	15,908	13,522	9,608	20,782 •
------	--	--------	--------	--------	-------	----------